

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2470/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1990

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3.

considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque

della divisione CIEM II b da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1990.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1990.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(4) GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.